



**ORDINE DEI FARMACISTI
DELLA PROVINCIA DI UDINE**
33100 UDINE – Via Divisione Julia, 30



OMCeO Udine

**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI UDINE**
33100 UDINE – Viale Diaz, 30

ORDINE DEI MEDICI E DEI FARMACISTI PER LA TUTELA DEI CITTADINI

L'Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Udine, assieme all'Ordine dei Farmacisti della provincia di Udine, nell'ambito di un progetto di collaborazione interdisciplinare tra le diverse professioni sanitarie, ritiene utile ricordare ai propri iscritti le corrette modalità di confronto e relazione tra le diverse professioni in particolare nell'ambito della prescrizione farmacologica.

L'Ordine ritiene utile ricordare alcune regole comuni tra le due professioni.

In particolare, per quanto attiene al Codice di deontologia medica, si ricordano le seguenti regole:

* Il medico evita qualsiasi condizione di conflitto di interessi nella quale il comportamento professionale risulti subordinato a indebiti vantaggi economici o di altra natura. Il medico dichiara le condizioni di conflitto di interessi riguardanti aspetti economici e di altra natura che possono manifestarsi nella ricerca scientifica, nella formazione e nell'aggiornamento professionale, nella prescrizione diagnostico-terapeutica, nella divulgazione scientifica, nei rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, o con la Pubblica Amministrazione, attenendosi agli indirizzi applicativi allegati.

* Al medico è vietata ogni forma di prescrizione concordata che possa procurare o procuri a sé stesso o a terzi un illecito vantaggio economico o altre utilità.

* Il medico promuove e attua un'informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulga notizie che alimentino aspettative o timori infondati o, in ogni caso, idonee a determinare un pregiudizio dell'interesse generale. Il medico, nel collaborare con le istituzioni pubbliche o con i soggetti privati nell'attività di informazione sanitaria e di educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni.

* Il medico si adopera per favorire la collaborazione, la condivisione e l'integrazione fra tutti i professionisti sanitari coinvolti nel processo di assistenza e di cura, nel rispetto delle reciproche competenze, autonomie e correlate responsabilità. Il medico sostiene la formazione interprofessionale, il miglioramento delle organizzazioni sanitarie nel rispetto delle attività riservate e delle funzioni assegnate e svolte e l'osservanza delle regole deontologiche.

* Il medico non può cedere farmaci a scopo di lucro.



**ORDINE DEI FARMACISTI
DELLA PROVINCIA DI UDINE**
33100 UDINE – Via Divisione Julia, 30



OMCeO Udine

**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI UDINE**
33100 UDINE – Viale Diaz, 30

Ricordiamo, di seguito, in questa pagina, le principali regole del codice deontologico dei farmacisti che si collegano al nostro codice, nell'ottica del rispetto reciproco delle professioni e nel completo interesse dei pazienti e della collettività:

- * Il farmacista collabora con il medico e con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, al fine di assicurare la migliore appropriatezza terapeutica.
- * La comunicazione tra i professionisti della sanità si ispira ai principi del rigore scientifico.
- * I rapporti con i sanitari abilitati alla prescrizione di medicinali non devono essere motivati e condizionati da interessi o vantaggi economici nel rispetto della normativa vigente.
- * Il farmacista non deve promuovere, organizzare o aderire a iniziative di accaparramento di prescrizioni mediche, comunque, e dovunque poste in essere.
- * Il farmacista non può operare alcuna forma di pubblicità in favore di esercenti altre professioni sanitarie o di strutture sanitarie.
- * Il farmacista deve respingere le richieste di medicinali senza la prescritta ricetta medica o veterinaria o redatte su ricette prive dei requisiti stabiliti dalla legge.
- * Qualora necessario, il farmacista, prima di procedere alla dispensazione del medicinale, prende contatto con il medico o veterinario prescrittore riservatamente e in spirito di collaborazione, per il necessario chiarimento.
- * Il farmacista che esercita la professione nelle strutture sanitarie pubbliche e private non aperte al pubblico deve agire su un piano di pari dignità e autonomia con gli altri sanitari e colleghi con i quali deve instaurare rapporti di costruttiva collaborazione professionale, nel rispetto dei reciproci ruoli.
- * Il farmacista, nella presa in carico del paziente e nella gestione della terapia farmacologica, nell'ambito delle proprie competenze professionali, è in grado di monitorare le modalità di assunzione dei medicinali per singola patologia e, in caso di mancata aderenza alla terapia, può intervenire per evitare determinati errori ovvero, in caso di criticità, può segnalare la questione al medico prescrittore per gli interventi di competenza.
- * La dispensazione dei medicinali soggetti a prescrizione medica deve avvenire soltanto su presentazione di ricetta valida ai sensi della normativa vigente, fatta salva l'ipotesi eccezionale prevista dal comma 2-bis del medesimo art. 87 e dettagliatamente regolamentata dal D.M. 31.3.2008, relativa alla loro dispensazione, in assenza di prescrizione medica, in casi di estrema necessità e urgenza.

IL PRESIDENTE
Ordine Farmacisti Udine
Dott. Claudio Corradini D'Elia

IL PRESIDENTE
OMCeO Udine
Dr.ssa Anna Maria Bergamin Bracale